

REGOLAMENTO (CEE) N. 3919/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3899/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante, per il 1990, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3899/89 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, delle uova e del pollame e dei cereali; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89⁽⁵⁾;

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno nonché la durata del periodo di validità dei titoli; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre 1990, alla luce del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3899/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0203 29 13, ex 0203 29 55, 0210 11 11,

0210 12 11, 0210 19 40, 1601 00 91, 1601 00 99, 1602 49 15 e 1602 49 19, figuranti nei vari numeri d'ordine di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3899/89 sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 2

Il volume degli importi fissi di cui ai numeri d'ordine 51.0010, 51.0040, 51.0060, 51.0070 e 51.0080 è scaglionato nel corso dell'anno come segue:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1990,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1990,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1990,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1990.

Articolo 3

1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda può comprovare alla soddisfazione dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore dell'allevamento e delle carni;
- b) la domanda di titolo deve vertere sul 10 % al massimo del quantitativo disponibile per il numero d'ordine e per il trimestre per cui è presentata;
- c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Producto SPG (Reglamento (CEE) n° 3899/89),

GPO-varer (forordning (EØF) nr. 3899/89),

APS-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 3899/89),

Προϊόν SPG (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3899/89),

SGP-product (Regulation (EEC) No 3899/89),

Produit SPG (règlement (CEE) n° 3899/89),

Prodotto SPG (regolamento (CEE) n. 3899/89),

APS-produkt (Verordening (EEG) nr. 3899/89),

Prodoto SPG (Reglamento (CEE) n° 3899/89);

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989.

(2) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.